

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA REGIONE LAZIO

ROMA

Ricorso

Per la dott.ssa **Emilia PUTIGNANO** (codice fiscale PTGMLE72C01F027E), nata a Massafra (TA) in data 18 marzo 1976 e residente in via Giovanni Falcone n. 32 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca PRETE (c.f. PRTGLC76E11L049M) e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Taranto, Via Giovinazzi n.30 (nonché ai fini di eventuali comunicazioni all'indirizzo fax 099 9440521 e/o mail avv.prete@pec.releva-prete.it) per mandato rilasciato su foglio separato sottoscritto anche a ratifica di quanto di seguito articolato, e da intendersi allegato al presente atto;

contro

Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t. (c.f. 80184430587);

Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione, (c.f. 80184430587) in persona del l.r.p.t.;

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, (c.f. 80188230587), in persona del l.r.p.t.;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, (c.f. 80188230587), in persona del l.r.p.t.;

Commissione Interministeriale Ripam, in persona del l.r.p.t.;

Formez Pa, (c.f. 80048080636) in persona del l.r.p.t.;

e nei confronti di

Tripiano Ezio (c.f. TRPZEI70M14G511L);

Trasatti Letizia (c.f. TRSLTZ98L63H223E);

per l'annullamento,

previa concessione della misura cautelare più idonea

del provvedimento prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID del 27.6.2024 (all.1) con cui il Ministero della Giustizia, in parte qua, ha disposto “...*che a vantaggio dei Distretti di Corte d'appello di Brescia, Genova e Trieste, saranno rispettivamente utilizzate ai fini dello scorrimento le graduatorie dei Distretti di Corte d'appello di Bologna, Firenze e Venezia*” nonché degli elenchi annessi al provvedimento de quo afferenti proprio gli idonei di Bologna Firenze e Venezia ammessi allo scorrimento anche per i distretti di Brescia Genova e Trieste (all.2-3-4);

nonché - in via subordinata – dell'avviso pubblico in relazione all'art. 8 qualora sia interpretato nel senso di prevedere l'applicazione dell'art. 14, comma 11, del decreto-legge n. 80 del 2021, nella sua stesura originaria e quindi non nel testo *ratione temporis* vigente;

nonché di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infra-procedimentale e comunque connesso a quello impugnato anche se non conosciuto;

e quindi per l'accertamento

del diritto della ricorrente all'assunzione a tempo determinato presso uno dei Distretti di Corte d'appello di Brescia, Genova e Trieste per effetto dello scorrimento corretto delle graduatorie in virtù della esatta applicazione del bando di concorso nonché dell'art. 14, comma 11, del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in legge del 6 agosto 2021 n. 113, come modificato dall'articolo 33 del decreto-legge del 1° marzo 2022 n. 17, convertito in legge n. 34 del 27 aprile

2022, come successivamente ulteriormente modificato dall'articolo 22 del decreto-legge del 2 marzo 2024 n. 19, convertito in legge n. 56 del 29 aprile 2024;

e per la condanna

delle amministrazioni resistenti, ognuno per quanto di propria competenza ad emettere nuovo provvedimento di scorrimento delle graduatorie, ed acquisite le necessarie manifestazioni di interesse, a porre in essere quanto necessario per risolvere il rapporto giuridico instaurato con altro partecipante idoneo in luogo di quello che avrebbe dovuto essere costituito con la deducente, con conseguente restituito in integrum giuridica ed economica della carriera della Dott.ssa Putignano con liquidazione di tutte le somme corrispondenti al trattamento retributivo di cui avrebbe dovuto godere dal 30.6.2024 o da altra data ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi sino all'effettivo soddisfo ed oltre che al versamento dei dovuti contributi e quant'altro dovuto per legge.

FATTO

La deducente ha partecipato, con domanda inoltrata in data 7 aprile 2024, al "*concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*", bandito con atto a firma del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5 aprile 2024 (all.5).

A seguito della pubblicazione dei risultati nella propria pagina personale del sito Formez, la stessa ha appreso di essere risultata idonea avendo conseguito per la prova scritta un punteggio di 24,375 (all.6);

Al punteggio di cui innanzi ed in ossequio alle previsioni del bando de quo, alla dott.ssa PUTIGNANO saranno (dato che a tutt'oggi non è stata ancora pubblicata graduatoria definitiva), altresì, da riconoscersi ulteriori 3 punti per il conseguimento della laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento - con votazione 110/110 con lode – vedi all.7) ed altri 3 punti, per il possesso del titolo dell'abilitazione alla professione di avvocato (vedi all. 8); in virtù dei quali – oggettivamente - raggiunge il punteggio totale di 30,375.

Sulla questione afferente il punteggio totale conseguito dalla ricorrente - anche al fine della cristallizzazione dell'interesse a ricorrere – non essendo a tutt'oggi ancora state pubblicate le graduatorie di merito complete di tutti gli idonei vincitori ivi inclusa quella del distretto della Corte di Appello di Lecce per il quale la dott.ssa PUTIGNANO aveva espresso preferenza, quest'ultima con diffida del 19.9.2024 (all.9a – 9b – 9c – 9d) ha chiesto di accedere agli atti del concorso e quindi di ricevere la graduatoria definitiva afferente il distretto di Corte d'Appello di Lecce nonché dei verbali di valutazione dei titoli per avere definitiva contezza del punteggio attribuitole, oltre che sollecitare una risposta alla precedente diffida del 8.7.2024 (all. nn. 10a – 10b - 10c – 10d) con la quale si erano intimate le amministrazioni odierne resistenti a provvedere in autotutela all'annullamento d'ufficio del provvedimento prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID del 27 giugno 2024, nella parte in cui a vantaggio dei distretti di Corte d'Appello di Brescia, Genova e Trieste, ha rispettivamente utilizzato, ai fini dello scorrimento solo le graduatorie dei distretti di Corte d'Appello di Bologna, Firenze e Venezia e conseguentemente a porre in essere quanto necessario per consentire alla dott.ssa

Emilia PUTIGNANO, di partecipare allo scorrimento delle graduatorie raccogliendo la sua domanda per uno o più distretti di Corte di Appello risultati incipienti.

Gli atti stragiudiziali innanzi richiamati sono rimasti - immotivatamente - privi di riscontro.

Tanto premesso in punto di fatto si ribadisce l'assoluta illegittimità degli atti gravati che si palesano fortemente lesivi della posizione giuridica soggettiva della Putignano per i seguenti motivi di

DIRITTO

I

Violazione di legge per errata applicazione dell'articolo 14, comma 11, del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021 per come successivamente convertito e modificato. Violazione dell'articolo 33 del decreto-legge del 1° marzo 2022 n. 17, convertito in legge n. 34 del 27 aprile 2022, come successivamente ulteriormente modificato dall'articolo 22 del decreto-legge del 2 marzo 2024 n. 19, convertito in legge n. 56 del 29 aprile 2024. Violazione dell'avviso pubblico in parte qua prevede l'applicazione dell'articolo 14, comma 11, del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021 per come successivamente convertito e modificato. Eccesso di potere. Irragionevolezza e contraddittorietà intrinseca. Violazione delle norme sul giusto procedimento. Illogicità manifesta. Difetto di motivazione.

A seguito dell'espletamento del concorso de quo - come rilevabile dalla lettura di pag. 2 dell'atto oggetto dell'odierna impugnativa – *"...per i distretti di Corte d'appello di Brescia, Genova e Trieste è risultato vincitore un numero di candidati inferiore al numero di posti a bando e nella specie:*

Brescia 97 su 139

Genova 121 su 146

Trieste 67 su 106”

In ragione di quanto innanzi nonché della “...*richiesta del Ministero della Giustizia - Dipartimento della Funzione pubblica/Commissione interministeriale Ripam - di poter scorrere le graduatorie distrettuali capienti in caso di mancata copertura dei posti messi a bando*”, si prevede l’applicazione dell’ “..articolo 14 comma 11 del decreto-legge n. 80/2021 così come convertito e successivamente modificato e integrato, compilando la tabella di pag. 3 (del provvedimento gravato) nella quale sono evidenziati per ogni distretto le sedi ancora da assegnare (anche a seguito delle verificate rinunce, dimissioni e quant’altro) ed il totale degli idonei delle graduatorie sulle quali effettuare gli scorrimenti.

Sin qui nulla quaestio, il problema è quindi la palese illegittimità dell’atto de quo si rileva laddove può leggersi “*RITENUTO , in conformità alle disposizioni normative sopra riportate di poter utilizzare, per i distretti privi di graduatoria, Brescia, Genova e Trieste, le graduatorie capienti dei distretti limitrofi, rispettivamente le graduatorie dei distretti di Bologna, Firenze e Venezia, mettendo a disposizione per la scelta dei candidati idonei, anche le sedi del distretto contiguo secondo l’associazione sopra riportata;*

RILEVATA, pertanto, per i distretti di Bologna, Firenze e Venezia, l’opportunità di legittimare alla partecipazione un numero di idonei sufficiente a sanare le scoperture del distretto di provenienza e di quello limitrofo associato”.

Questo passaggio del provvedimento sostanzia i vizi epigrafati che si traspongono poi anche alla parte dispositiva laddove è previsto che “..*a vantaggio dei Distretti*

di Corte d'appello di Brescia, Genova e Trieste, saranno rispettivamente utilizzate ai fini dello scorrimento le graduatorie dei Distretti di Corte d'appello di Bologna, Firenze e Venezia”.

La violazione di legge è sin troppo palese sol che si badi al fatto che il provvedimento da attuazione alle prescrizioni dell'art. 14 nella sua originaria stesura e non nella versione, *ratione temporis*, applicabile e cioè quella derivata dalle modifiche apportate dall'articolo 33 del decreto-legge del 1° marzo 2022 n. 17, convertito in legge n. 34 del 27 aprile 2022, come successivamente ulteriormente modificato dall'articolo 22 del decreto-legge del 2 marzo 2024 n. 19, convertito in legge n. 56 del 29 aprile 2024.

Difatti l'art. 14 ab origine prevedeva il criterio della contiguità dei distretti per l'effettuazione dello scorrimento (*“Qualora una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo in un singolo distretto o in un singolo circondario, l'amministrazione potrà coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo nel distretto, ovvero, nell'ipotesi di graduatoria circondariale, nei circondari confinanti con il maggior numero di idonei ovvero, in subordine, delle graduatorie degli idonei non vincitori con il maggior numero di idonei di altri profili aventi i medesimi titoli richiesti per l'accesso e relative al medesimo distretto o al medesimo circondario; in caso di pari numero di idonei non vincitori, la graduatoria è individuata sulla base della minore distanza chilometrica tra i capoluoghi dei distretti interessati”*), criterio poi abbandonato nelle modifiche apportate dapprima dall'art. 33 del D.L. 17/22 per come convertito e poi dall'art. 22 del D.L. n. 19/24 per come convertito (*“...qualora una graduatoria distrettuale risulti inca-*

piante rispetto ai posti messi a concorso per un profilo, l'amministrazione giudiziaria può coprire i posti ancora vacanti mediante ulteriore scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per il medesimo profilo di altri distretti. A tali ulteriori procedure di scorrimento, aventi ad oggetto uno o più distretti che presentano residue scoperture nel profilo, possono partecipare, presentando domanda per una o più sedi dei distretti oggetto della procedura, i candidati risultati idonei, ma non utilmente collocati, nelle altre graduatorie distrettuali ancora capienti, tenendosi conto per ciascuno di essi della votazione complessiva ivi conseguita.”).

D'altronde la previsione dell'articolo 14, comma 11, del decreto-legge n. 80/2021 a proposito dei criteri di scorrimento delle graduatorie per i distretti incapienti, non lascia adito a dubbi interpretativi come - peraltro - desumibile dalle letture della relazione di accompagnamento presentata dal Governo al Parlamento per la conversione in legge del decreto-legge n. 17/2022, dalla quale emerge chiara la volontà di superare la regola della continuità geografica originariamente prevista per lo scorrimento. Addirittura l'analisi della relazione de qua evidenzia la necessità di operare lo scorrimento di tutte le graduatorie (e non solo di quelle dei distretti confinanti) per coprire i posti vacanti dei distretti incapienti, **per tre ordini di ragioni: due di natura giuridica (afferendo l'applicazione di un criterio che sia costituzionalmente orientato) ed uno di stampo pratico. Dal primo punto di vista si è evidenziato come : a) solo lo scorrimento di tutte le graduatorie rispetti i principi di uguaglianza e di imparzialità che devono connotare l'attività della p.a. nei confronti di tutti i candidati (articoli 3 Cost.), a differenza del criterio della prossimità territoriale dei distretti, che immotivatamente avvantaggia taluni a scapito di altri; b) come solo lo scorrimento**

di tutte le graduatorie consenta alla Pubblica Amministrazione di scegliere coloro i quali, avendo conseguito un punteggio più alto, potranno apportare competenze professionali più rispondenti alle esigenze dello stesso Ente, in conformità al canone costituzionale della buona amministrazione (art. 97 Cost.).

Dal punto di vista pratico ma altrettanto fondamentale nella persecuzione dell'interesse pubblico è stata la necessità di sostituire il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 14 *"...in quanto la procedura precedentemente prevista, individuando le graduatorie da cui attingere secondo un sistema basato sulla contiguità geografica, si è dimostrata inidonea a garantire la completa copertura delle vacanze poiché non teneva conto della circostanza che le graduatorie incapienti riguardano in concreto proprio distretti confinanti tra loro. In particolare, i distretti nei quali si è rilevato il maggior numero di scoperture sono tutti situati nel Centro-Nord del Paese, secondo una tendenza storicamente radicata"*.

D'altronde, a dimostrazione della correttezza di quanto innanzi argomentato, va ricordato che già nel primo scorrimento di graduatoria operato nel 2022 per il precedente bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il Processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia (cfr. provvedimento prot. m_dg.DOG.06/04/2022.0004813.ID del 6 aprile 2022, allegato 5), **lo stesso Ministero di Giustizia si era correttamente attenuto all'articolo 14, comma 11, del decreto-legge n. 80/2021**, specificando nel provvedimento di scorrimento del 6 aprile 2022 quanto segue: *"Ritenuto che al fine di dare tempestiva e piena attuazione al disposto normativo di cui al decreto-legge*

n. 80/2021, occorre in primo luogo procedere allo scorrimento delle graduatorie capienti, a cui potranno partecipare tutti gli idonei non vincitori presenti nella graduatoria relativa a quel distretto, per poi procedere, in rapida successione e comunque secondo il calendario sotto specificato, ad un ulteriore scorrimento avente ad oggetto le graduatorie distrettuali risultate incapienti rispetto ai posti messi a concorso per un profilo, a cui potranno partecipare tutti gli idonei non vincitori presenti nelle graduatorie ancora capienti relative a tutti gli altri distretti”.

Alle figure sintomatiche di eccesso di potere epigrafate ed i cui estremi distintivi sono rinvenibili nelle stesse motivazioni che hanno condotto alla modifica della stesura originaria dell’art. 14 in considerazione, si aggiunge la grossolana dicotomia insita nello stesso provvedimento gravato laddove si fa riferimento in una parte all’art. 14 nella sua attuale configurazione a seguito delle modifiche del 2022 e del 2024 (vedasi pag. 2 capoverso 17) per poi però applicare il criterio legato alla prossimità territoriale abrogato da tempo.

Si aggiunga che qualora la scelta di discostarsi dalla previsione dell’art. 14 ratione temporis vigente, qualora ponderata, e non oggetto di un mero rifiuto, oltre che inficiare l’atto de quo di illegittimità per violazione di legge, lo connota di una macroscopica carenza di motivazione dato che non è esplicito oltre che difficilmente immaginabile il motivo alla base della decisione di tornare al criterio territoriale di prossimità derogando alla previsione costituzionalmente più corretta dell’attuale lettera della norma invocata.

Per tutti i motivi su esposti l’atto gravato appare eminentemente illegittimo e va annullato.

II

In via subordinata

Violazione di legge ad opera dell'art. 8 dell'avviso pubblico. Errata applicazione dell'articolo 14, comma 11, del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021 per come successivamente convertito e modificato ad opera dell'articolo 33 del decreto-legge del 1° marzo 2022 n. 17, convertito in legge n. 34 del 27 aprile 2022, e ulteriormente modificato dall'articolo 22 del decreto-legge del 2 marzo 2024 n. 19, convertito in legge n. 56 del 29 aprile 2024. Illegittimità derivata.

In via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi si ritenga che il provvedimento di scorrimento del 27.6.2024 sia legittimo in quanto emesso in conformità dell'art. 8 dell'avviso de quo con la presente censura articolata in via subordinata si intende ottenere l'annullamento del bando di concorso limitatamente all'articolo in argomento nella parte in cui prevede che *“Nel caso le graduatorie risultassero ancora incapienti, l'amministrazione giudiziaria potrà coprire i posti non ancora assegnati mediante scorrimento delle altre graduatorie degli idonei non vincitori ancora capienti, individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 11, del decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione”*.

A parere di chi scrive è evidente che il riferimento all'art. 14 del D.L. **in corso di conversione** non possa che essere un refuso risultato di una disattenta opera di “copia ed incolla” rispetto ad una procedura selettiva precedentemente espletata, ma qualora non si dovesse interpretare in tal modo si evidenzia la solare violazione delle norme epigrafate e cioè dell'articolo 33 del decreto-legge del 1° marzo 2022 n. 17, convertito in legge n. 34 del 27 aprile 2022, e dell'articolo 22 del decreto-legge del 2 marzo 2024 n. 19, convertito in legge n. 56 del 29 aprile 2024

che non potevano essere derogate in favore di una norma non più esistente in quanto dalle stesse abrogata in parte qua per esplicita modifica del dato letterale. L'evidente illegittimità dell'avviso in tal senso si riverbererebbe per derivazione sul provvedimento di scorrimento che andrebbe ugualmente annullato con quanto ne consegue in ordine al diritto della ricorrente ad ottenere che lo scorrimento delle graduatorie avvenga su base nazionale e non con il criterio di prossimità.

III

Sull'interesse a ricorrere

Proprio in riferimento all'ultimo punto e quindi alla pretesa azionata con il presente ricorso si evidenzia come l'interesse ad agire sia rinvenibile proprio nel punteggio della ricorrente: 30,375 per effetto dei 24,375 punti conseguiti all'esito della prova sostenuta di 3 punti per il conseguimento della laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento - con votazione 110/110 con lode – vedi all.7) ed altri 3 punti, per il possesso del titolo dell'abilitazione alla professione di avvocato (vedi all. 8).

Il punteggio complessivo la porterebbe a superare una serie di partecipanti idonei rientranti negli elenchi dei distretti di Bologna, Firenze e Venezia individuati per scorrimento per sopperire alle incapienze di Brescia, Genova e Trieste.

A titolo esemplificativo si evidenzia la posizione di entrambi i soggetti destinatari della notifica del presente ricorso che dovrebbero essere tra quelli individuati per scorrimento della graduatoria di Bologna per andare a sopperire all'incapienza nel distretto di Brescia.

Per dovere di completezza si ribadisce come a tutt'oggi non sia stata pubblicata la graduatoria definitiva del Distretto di Lecce e quindi il punteggio finale della ricorrente possa solo essere presupposto per effetto della pedissequa applicazione

delle previsioni del bando e dell'oggettivo conseguimento di laurea con lode e abilitazione professionale, ma a tal proposito si sottolinea come con pec del 19.9.2024 (all.nn. 9a-9b-9c-9d) si sia avanzata anche richiesta di accesso agli atti in tal senso.

L'istanza di ostensione è rimasta a tutt'oggi anch'essa inevasa e quindi con riserva di agire per motivi aggiunti anche ex art. 116 c.p.a. si chiede - in ogni caso - a codesto Tribunale, anche in conformità a quanto stabilito già con ordinanze nn. 16026-16027-16028 e 16029 del 2024 di disporre nei confronti delle amministrazioni resistenti l'acquisizione della graduatoria in considerazione.

In ragione di quanto innanzi consegue la necessità di: a) annullare tutti gli atti gravati in quanto direttamente o per derivazione inficiati dai vizi rubricati; b) accertare il diritto della ricorrente all'assunzione a tempo determinato presso uno dei Distretti di Corte d'appello di Brescia, Genova e Trieste per effetto dello scorrimento corretto delle graduatorie in virtù della esatta applicazione del bando di concorso nonché dell'art. 14, comma 11, del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in legge del 6 agosto 2021 n. 113, come modificato dall'articolo 33 del decreto-legge del 1° marzo 2022 n. 17, convertito in legge n. 34 del 27 aprile 2022, come successivamente ulteriormente modificato dall'articolo 22 del decreto-legge del 2 marzo 2024 n. 19, convertito in legge n. 56 del 29 aprile 2024; c) condannare le amministrazioni resistenti, ognuno per quanto di propria competenza ad emettere nuovo provvedimento di scorrimento delle graduatorie, ed acquisite le necessarie manifestazioni di interesse, a porre in essere quanto necessario per risolvere il rapporto giuridico instaurato con altro partecipante idoneo in luogo di

quello che avrebbe dovuto essere costituito con la deducente, con conseguente restituito in integrum giuridica ed economica della carriera della Dott.ssa Putignano con liquidazione di tutte le somme corrispondenti al trattamento retributivo di cui avrebbe dovuto godere dal 30.6.2024 o da altra data ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi sino all'effettivo soddisfo ed oltre che al versamento dei dovuti contributi e quant'altro dovuto per legge.

ISTANZA CAUTELARE

Stante la palese fondatezza delle ragioni trasposte nel presente ricorso si auspica la decisione dello stesso in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. all'esito della c.c. fissanda per la discussione dell'invocata misura cautelare.

In subordine qualora codesto Ecc.mo Collegio non dovesse ritenere possibile la definizione innanzi tratteggiata si insiste per l'emissione di misura cautelare idonea a tutelare la posizione della Dott.ssa Putignano stante : A) la sussistenza del fumus boni iuris chiaramente emergente - a parere di chi scrive - dal tenore delle censure articolate nel corpo dell'atto che evidenziano in maniera indubitabile l'illegittimità della condotta della p.a. traspostasi in atti egualmente illegittimi e come tali da annullare previa sospensione della loro efficacia; B) Per quanto attiene al periculum in mora si ritiene facilmente rinvenibile nel danno irreparabile che deriverebbe alla ricorrente dalla mancata sospensione dell'efficacia degli atti gravati dato che nelle more del giudizio non solo perderebbe la possibilità di lavorare per il tempo determinato previsto per il contratto cui aspira ma perderebbe irrevocabilmente la possibilità di essere stabilizzata al 30.6.2026 così come previsto dal vigente articolo 16-bis (Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato) del decreto-legge del 9.6.2021 n. 80, convertito con legge 113/2021, in cui

è scritto che *“In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, e dell'articolo 13, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico, con possibilità di scorrimento fra i distretti”*.

In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ecc.mo Collegio non dovesse ravvisare gli estremi per la concessione dell'invocata tutela cautelare ovvero per l'emissione di sentenza in forma semplificata, si chiede sin d'ora la fissazione a breve - compatibilmente con le esigenze di codesto Ecc.mo Ufficio Giudiziario - dell'udienza pubblica per la discussione nel merito; in modo che la celere definizione del giudizio possa tutelare efficacemente la posizione giuridica della ricorrente sensibilmente intaccata dagli illegittimi provvedimenti gravati.

*** * ***

Per tutte le ragioni esposte si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia codesto Ecc.mo Tar Adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione:

- 1) accogliere la richiesta cautelare avanzata** e quindi concedere la misura più idonea alla tutela della posizione giuridica del ricorrente;

- 2) **accogliere** la richiesta di acquisizione documentale ex art. 63 c.p.a. della graduatoria definitiva del distretto di Corte d'appello di Lecce nonché dei verbali di valutazione dei candidati dello stesso;
- 3) **nel merito, accogliere** il ricorso annullando gli atti gravati;
- 4) **accertare** il diritto della ricorrente all'assunzione a tempo determinato a fare data dal 30.6.2024 presso uno dei Distretti di Corte d'appello di Brescia, Genova e Trieste per effetto dello scorrimento corretto delle graduatorie in virtù della esatta applicazione del bando di concorso nonché dell'art. 14, comma 11, del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in legge del 6 agosto 2021 n. 113, come modificato dall'articolo 33 del decreto-legge del 1° marzo 2022 n. 17, convertito in legge n. 34 del 27 aprile 2022, come successivamente ulteriormente modificato dall'articolo 22 del decreto-legge del 2 marzo 2024 n. 19, convertito in legge n. 56 del 29 aprile 2024;
- 5) **condannare** le amministrazioni resistenti, ognuno per quanto di propria competenza ad emettere nuovo provvedimento di scorrimento delle graduatorie, ed acquisite le necessarie manifestazioni di interesse, a porre in essere quanto necessario per risolvere il rapporto giuridico instaurato con altro partecipante idoneo in luogo di quello che avrebbe dovuto essere costituito con la deducente, con conseguente restituito in integrum giuridica ed economica della carriera della Dott.ssa Putignano con liquidazione di tutte le somme corrispondenti al trattamento retributivo di cui avrebbe dovuto godere dal 30.6.2024 o da altra data ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi sino all'effettivo soddisfo ed oltre che al versamento dei dovuti contributi e quant'altro dovuto per legge.

6) Con vittoria di spese, competenze, onorari ed ogni altra statuizione di legge, ivi compresa la restituzione del contributo unificato.

Con riserva di - eventualmente - agire per il risarcimento del danno all'esito del presente giudizio qualora non sia la tutela in forma specifica della ricorrente.

Con riserva di altro dedurre, eccepire, produrre, impugnare anche all'esito dell'acquisizione documentale che dovesse essere disposta.

In via istruttoria:

Si insiste per l'accoglimento dell'istanza di acquisizione ex art. 63 c.p.a. articolata nel corpo dell'atto.

Si produce la documentazione elencata nel foliaro.

Si dichiara che ai sensi dell'art. 13 comma 6 bis del DPR 30 maggio 2002 n.115, è stato versato il contributo unificato nella misura di € 325,00.

Si chiede che gli avvisi di segreteria vengano comunicati all'indirizzo fax 0999440521 e/o all'indirizzo pec avv.prete@pec.relleva-prete.it

Taranto, 25.9.2024

Avv. Gianluca Prete